



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2020, proposto da Anaao Assomed, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Riccardo Arbib, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Arpa Sicilia (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale n. 617 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto "Avvio procedura concorsuale per il reclutamento di unità di personale di cui al CCNL Comparto Sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Approvazione bando ex art. 35 D.Lgs. N. 165/2001", relativamente al

“PROFILO B) – Laureato in Chimica”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, nei limiti in cui occorra: i DD.DD.GG. di ARPA Sicilia n° 365 del 22.7.2019 e 461 del 19.9.2019; le comunicazioni 10.7.2020 e 16.10.2020, allo stato non conosciute, aventi ad oggetto rispettivamente l’individuazione delle figure professionali da reclutare e l’autorizzazione alla pubblicazione degli avvisi del concorso di cui trattasi; la determina a contrarre relativa al concorso di cui trattasi, ove già pubblicata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARPA Sicilia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, e vista la documentazione prodotta e le deduzioni difensive;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla parte ricorrente;

Viste le ulteriori note difensive depositate dalla resistente Amministrazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 46/2021;

Vista l’ordinanza del C.G.A. n. 176/2021;

Visti i documenti e la memoria depositati dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza collegiale n. 3477 del 13 dicembre 2021, eseguita il 26 gennaio 2022;

Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022, il consigliere Aurora Lento e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 26 novembre 2020 e depositato il giorno 27 successivo, Anaa Assomed, premesso di essere l’associazione sindacale maggiormente

rappresentativa dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e dirigenti sanitari legati da rapporti di dipendenza o collaborazione coordinata e continuativa con strutture facenti parte del sistema sanitario regionale, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto del direttore generale dell'ARPA Sicilia n. 617 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto "Avvio procedura concorsuale per il reclutamento di unità di personale di cui al CCNL Comparto Sanità con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Approvazione bando ex art. 35 D.Lgs. N. 165/2001", relativamente al "PROFILO B) – Laureato in Chimica", nonché degli atti connessi.

Ha dedotto il seguente unico motivo:

Violazione e falsa applicazione: dell'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell'art. 26 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; dell'art. 44 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; degli artt. 3, 4 e 5 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484; degli artt. 6, 26 e 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; dell'art. 50 e dell'all. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 e integrato il 20 settembre 1999; degli artt. 2, 6 e 7 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018 (G.U. n. 170 del 22 luglio 2018); dell'art. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area Sanità – Triennio 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019 (suppl. ord. n. 6 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2020). Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza e ingiustizia manifeste.

La figura professionale del chimico andrebbe inquadrata in quella di dirigente e non di collaboratore tecnico – professionale.

Per l'Agenzia regionale protezione ambiente di Palermo si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un partecipante alla selezione e il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente; ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché

infondato, vinte le spese.

La ricorrente ha depositato una memoria di replica.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.

Con ordinanza n. 46 del 19 gennaio 2021, l'istanza cautelare è stata rigettata.

Con ordinanza n. 176 del 2021, il CGA ha rigettato l'appello cautelare per assenza del *periculum in mora*.

Con ordinanza n. 3477 del 13 dicembre 2021, sono stati disposti adempimenti istruttori, che sono stati eseguiti il 26 gennaio 2022.

In vista dell'udienza, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande e istanza di passaggio in decisione.

All'udienza del 22 marzo 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto; il collegio, *melius re perpensa*, ritiene, in particolare, di rivedere il proprio pronunciamento cautelare negativo alla luce dell'avvenuto consolidamento dell'orientamento favorevole all'Anaa Assomed relativamente a cause identiche a quella in esame (vedi Consiglio di Stato, II, 2099 del 2018; I, n. 1735 del 2019; IV, n. 5167 del 2021 e n. 5195 del 2021; TAR Sicilia, sede di Palermo, I, n. 3029 del 2021 e n. 3512 del 2021; TAR Campania, sede di Napoli, n. 432 del 2021, TAR Marche, I, n. 573 del 2020; TAR Basilicata, I, n. 782 del 2019).

2. Preliminarmente va, però, ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere sollevata dall'Avvocatura dello Stato, atteso che tra gli scopi statutari dell'Anaa rientrano anche le iniziative a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei suoi associati, tra i quali anche i chimici.

3. Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità per la mancata integrità del contraddittorio alla luce del noto principio di diritto secondo cui nei giudizi di

impugnazione di bandi di concorso non vi sono controinteressati, in quanto detta qualità si concretizza solo con l'approvazione della graduatoria finale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 gennaio 2018, n. 652).

4. Ciò posto in rito, nel merito, come detto, il ricorso è fondato.

Come rilevato nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 5195 del 2021, la controversia scaturisce da una sorta di "disallineamento" del quadro normativo generale a seguito dell'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e del loro scorporo dal Servizio sanitario nazionale: mentre sul piano ordinamentale con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono state istituite le ARPA, successivamente inserite nel sistema nazionale di protezione dell'ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, eguale evoluzione non vi è stata per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico del personale, rimanendo i dipendenti delle ARPA assoggettati alla contrattazione collettiva del comparto sanità.

In questo contesto si inserisce l'art. 50 del CCNL del 20 settembre 2001 laddove si dispone che, con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale esperto, le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie di cui all'allegato n. 1.

Tale disposizione è stata interpretata (in questa come nelle altre fattispecie a cui si riferiscono i precedenti succitati) dall'ARPA nel senso di consentirle, in considerazione della sua posizione di autonomia e di specialità, di richiedere ulteriori corsi di laurea e, pertanto, d'inquadrare i chimici fra le professioni tecniche e non fra quelle sanitarie, in deroga alla disciplina primaria.

Come rilevato nella succitata sentenza, tale ricostruzione si scontra, però, con il dato normativo, sia di fonte legislativa e regolamentare sia di contrattazione collettiva e con la sua evoluzione, in quanto:

- 1) gli artt. 16 e 37 del d.P.R. n. 128 del 1969 hanno previsto, nell'ambito dei servizi sanitari, la presenza di biologi, chimici e fisici, definiti "personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie", inquadrati nei livelli retributivi XI, X e IX;
- 2) per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992, gli artt. 16 e 37 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 10, ma successivamente, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore degli stessi; l'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, intitolato "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie", come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 517/1993, dall'art. 2, comma 1 quinquies, del d.l. n. 583/1996 e successivamente sostituito dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999, ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e ha demandato alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio;
- 3) a questa nuova dirigenza si applicavano le norme del d.lgs. n. 29 del 1993 e specificamente l'art. 26, che aveva disposto l'inquadramento nella qualifica di dirigente del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente ai tre livelli retributivi sopra indicati; i profili professionali di Chimico dirigente (11° livello), Chimico coadiutore (10° livello) e Chimico collaboratore (9° livello) previsti dagli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. n° 821/1984 (Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali) sono, pertanto, confluiti nelle qualifiche dirigenziali sin dal 1993;
- 4) coerentemente, per l'accesso a tali figure professionali, gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 hanno previsto un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dai d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 (rispettivamente per il primo e il secondo livello dirigenziale);
- 5) il d.lgs. n. 165 del 2001: all'art. 26 (norme per la dirigenza del servizio sanitario

nazionale) ha ribadito che alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo di primo livello si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, in cui si valorizza sia la laurea specificamente richiesta, sia l'esperienza lavorativa precedentemente maturata; all'art. 6 ha fatto salve le "particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore" per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva, sia l'art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 sia l'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro, che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018, hanno accomunato il personale delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al personale delle ARPA nell'ambito del comparto del servizio sanitario nazionale (poi comparto della sanità).

Da tale quadro normativo e convenzionale si ricava che: a) la figura professionale del chimico (operante sia nell'ambito del sistema sanitario nazionale, sia nell'ambito delle ARPA) è prevista esclusivamente nell'ambito della dirigenza (art. 26 del d.lgs. n. 502/1992); b) a seconda che appartenga all'area dirigenziale della sanità ovvero al comparto della sanità, al personale ARPA si applica rispettivamente il CCNL del 19 dicembre 2019 ovvero il CCNL del 21 maggio 2018; c) le mansioni del "collaboratore tecnico-professionale" sono di collaborazione con l'attività svolta dal dirigente di riferimento che, come detto, è la figura professionale corrispondente alla posizione di chimico; non è dunque possibile che un chimico sia, perciò, lui stesso "collaboratore tecnico-professionale".

Si ricava, altresì, che il richiamato art. 50 non può costituire lo strumento normativo per affermare la fuoriuscita della categoria professionale dei chimici dall'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione del comparto sanità, né i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse derogino alle norme di principio dettate dalla legislazione

statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria).

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo al diverso esito del merito rispetto alla fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO